

tuata ai sensi del presente comma assolve, a sensi dell'art. 16, comma 1, del precitato decreto, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'art. 9 del regolamento GBER.

3. Con l'avviso di cui all'art. 10, comma 2, è pubblicato l'elenco degli oneri informativi previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

4. All'espletamento delle attività connesse al presente decreto, il Ministero provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero e dell'Agenzia.

Roma, 5 agosto 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1059

22A06083

PROVVEDIMENTO 18 ottobre 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Toscano» registrata in qualità di Indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20 marzo 1998.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio così come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 87 del 21 marzo 1998, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Toscano»;

Visto la delibera regionale n. 1112 del 10 ottobre 2022 della Regione Toscana, che ha ufficialmente riconosciuto

la necessità per l'annata 2022 di considerare parametri diversi da quelli stabiliti dal disciplinare di produzione relativamente agli acidi palmitico, oleico, linoleico e linolenico;

Considerato che, dalle relazioni allegate al provvedimento della Regione Toscana, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2022 è caratterizzato da medie termiche elevate che hanno comportato un anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti, unita ad attacchi tardivi della mosca olearia *Bactrocera Olea* che comportano un forte anticipo della fase di raccolta con conseguente discostamento da quanto stabilito dal disciplinare di produzione in relazione ai valori dell'acido palmitico, oleico, linoleico e linolenico;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6 prevede dei valori relativi agli acidi palmitico, oleico, linoleico e linolenico che se mantenuti impedirebbero la certificazione di gran parte del prodotto creando un grosso danno economico ai produttori;

Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche che definiscono la tipicità dell'olio extravergine Toscano IGP, in quanto, dal punto di vista sensoriale tali variazioni non cambiano le percezioni organolettiche, i valori nutrizionali restano pressoché gli stessi, e la lieve rettifica dei ranges oggetto della modifica non cambiano, sostanzialmente, gli elementi di tipicità della denominazione «Toscano» IGP;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva IGP «Toscano» ai sensi del citato del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Toscano» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;


Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Toscano» registrata in qualità di Indicazione geografica protetta in forza del regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Toscano» è temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2022 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali.

Roma, 18 ottobre 2022

Il dirigente: CAFIERO



ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «TOSCANO» AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Toscano» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 17 ottobre 1998 è così modificato:

L' art. 6 è sostituito come di seguito riportato:

Art. 6

1° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 8 – 14 %	acido palmitico 9 – 16 %
acido oleico 73 – 83 %	acido oleico 70 – 83 %
acido linoleico < 9 %	acido linoleico: <10 %
acido linolenico < 0,9 %	acido linolenico: <1,0 %

3° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 9 – 13 %	acido palmitico 9 – 15,5 %
acido oleico 75-80 %	acido oleico 70 – 80 %

4° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 9 – 13 %	acido palmitico 9 – 15,5 %
acido oleico 75 – 80 %	acido oleico 70 – 80 %
acido linoleico < 8 %	acido linoleico < 9 %

5° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 9 – 12,5 %	acido palmitico 9 – 15,5 %
acido oleico 75 - 81 %	acido oleico 70 – 81 %

6° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 9 – 12,5 %	acido palmitico 9 – 15,5 %
acido oleico 73 - 80 %	acido oleico 70 – 80 %

7° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 8,5 – 12,5 %	acido palmitico 9 – 15,5 %
acido oleico 76 – 82 %	acido oleico 70 – 82 %
acido palmitoleico 0,45 - 1,0 %	acido palmitoleico 0,45 - 1,5%
acido linoleico < 7 %	acido linoleico < 9 %

8° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 8 – 14 %	acido palmitico 9 – 15,5 %
acido oleico 75 – 83 %	acido oleico 70 – 83 %

9° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 8,8 – 12 %	acido palmitico 9 – 15,5 %
acido oleico 75 – 79 %	acido oleico 70 – 80 %
acido linoleico < 8 %	acido linoleico: <9 %

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2022.

22A06082

